

stata predata dal nemico e poi ripresa da un legno corsaro mercantile, sarà restituita al proprietario, il quale pagherà un quinto del valore degli oggetti ripresi, se la preda sia rimasta durante ventiquattr'ore nelle mani del nemico, ed il decimo se la ripresa sia stata fatta prima delle ventiquattr'ore.

Se la nave predata dal nemico sia stata già condotta nei suoi porti, si osserveranno le regole stabilite per le altre prede fatte sul nemico.

Se la nave mercantile, nazionale od alleata, predata dal nemico, sia stata ripresa da un legno da guerra, dovrà in qualunque caso essere restituita al proprietario senza alcuna retribuzione.

220. Se la preda fatta dal nemico fosse liberata dall'equipaggio del legno predata, questo non potrà chiedere che una gratificazione da arbitrarsi dalla commissione delle prede, di cui all'art. 225.

221. La nave mercantile, nazionale o estera, noleggiata per conto dello Stato, che sia stata ripresa da un legno da guerra dopo essere caduta in mano del nemico, sarà restituita al proprietario, il quale non sarà tenuto ad alcuna retribuzione.

Se la nave noleggiata sia

stata ripresa da una nave mercantile nazionale, sarà a questa attribuita una ricompensa a carico dell'erario nazionale eguale al quarto od al sesto rispettivamente degli oggetti ripresi, secondo la diversità dei casi previsti nella prima parte dell'art. 219.

222. Se una nave predata dal nemico sia dal medesimo abbandonata, ovvero per forza di tempesta o per altro caso fortuito cada in potere di nazionali, sarà restituita al proprietario, previo pagamento agli inventori della spesa di ricupero, e del premio stabilito dall'art. 134.

Per le operazioni di ricupero, per la denuncia degli effetti trovati e per la vendita dei medesimi, per l'avviso da pubblicarsi ed il termine da prefiggersi a chiunque intenda far valere ragioni di proprietà od altro, per la decadenza e devoluzione degli stessi oggetti, in difetto di reclami, si osserverà il disposto degli articoli 130, 131, 132, 133.

223. Tosto che la nave predata o catturata sarà giunta in un porto, il comandante del legno predatore o catturante, dovrà fare relazione circostanziata dell'occorso all'autorità marittima, e consegnare alla medesima le carte relative alla preda o cattura.